



Ministero dell'Interno

Allegati 2
Circolare n. 8

Roma, 2 marzo 2007



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche

Protocollo 0000919 del 02/03/2007

UOR: Uff1

T. 0286/0282



0000919020307

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Ai Sigg. Questori

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di Bolzano

BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta

AOSTA

e, p.c.:

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
Ufficio V - Centro Visti

ROMA

Al Ministero della Solidarietà Sociale
Direzione Generale dell'Immigrazione

ROMA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Speciale per il Collocamento dei lavoratori
dello spettacolo

ROMA

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere

ROMA

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)
Ufficio Preparazione Olimpica

ROMA

OGGETTO: Rilascio del permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari dilettanti.



Ministero dell'Interno

Le società sportive italiane, per soddisfare le diversificate esigenze connesse alla loro attività, hanno come noto la necessità di avvalersi anche di atleti e tecnici stranieri.

Per quanto concerne i cittadini extracomunitari, la normativa vigente disciplina essenzialmente le ipotesi di ingresso in Italia degli sportivi che prestano la loro opera a titolo professionistico.

Infatti, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il T.U. delle norme sull'immigrazione, all'art. 27 comma 1, lettera p) comprende tra i casi particolari di ingresso per lavoro quello degli "stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica". Il comma 5 bis dello stesso articolo, nel prevedere il contingentamento degli atleti stranieri ammessi in Italia, si riferisce agli sportivi professionisti "o comunque retribuiti".

D'altra parte, il regolamento di attuazione del predetto T.U., approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all'art. 40, comma 16, nello stabilire che "il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" prende in considerazione, in sede di richiesta da parte delle società interessate, anche gli sportivi dilettanti.

Nella materia, pertanto, la normativa si presenta di non facile interpretazione e ha dato luogo ad applicazioni discordanti, anche alla luce dello schema dispositivo generale, integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, c.d. legge Bossi-Fini.

Il sistema vigente, infatti, prevede che il regolare soggiorno in Italia abbia come presupposto il contratto di lavoro che, per definizione, può essere stipulato solo da un professionista.

Sull'argomento si ritiene di poter svolgere le considerazioni che seguono:

- nella materia, allo stato, si rileva un vuoto normativo; tuttavia dall'esame complessivo del quadro ordinamentale non si evince la sussistenza di elementi preclusivi, rivolti al divieto dell'ingresso in Italia degli sportivi extracomunitari dilettanti;
- l'attuale normativa è in via di evoluzione, in quanto sono allo studio sostanziali modifiche che andranno ad incidere sull'impostazione generale dello schema normativo in vigore, con particolare riferimento anche all'istituto del contratto di soggiorno;
- non si può non tenere in debito conto le esigenze delle società sportive che, come più volte evidenziato dal CONI, hanno necessità di avvalersi di sportivi extracomunitari non solo professionisti, ma anche dilettanti;
- un'interpretazione estensiva, rispetto a quanto finora praticato, non potrebbe comportare effetti incontrollabili, atteso che, a norma del citato comma 5 bis



Ministero dell'Interno

dell'art. 27 del T.U. n. 286 del 1998 sull'immigrazione, comunque annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI e sentiti i Ministri dell'Interno e della Solidarietà sociale, è fissato il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri.

Tutto ciò valutato, si ritiene di poter ragionevolmente pervenire, nelle more della riforma legislativa sopraccennata, ad una interpretazione estensiva della normativa in vigore.

Tale interpretazione è intesa a considerare gli oneri previsti dal contratto di soggiorno compresi nella dichiarazione con la quale la Società sportiva richiedente si sia impegnata a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante.

Tanto premesso, il CONI, acquisito l'atto di impegno della Società, emetterà la "dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attività sportiva a titolo dilettantistico", utilizzando l'allegato modello A, e la inoltrerà per via telematica al competente Sportello unico per l'immigrazione.

Fino all'attivazione degli appositi collegamenti informatici, l'invio di detta dichiarazione verrà effettuato tramite e-mail o tramite FAX.

Lo Sportello unico provvederà alla richiesta del codice fiscale dello sportivo e alla trasmissione della citata dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana competente.

In attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici, il rilascio del codice fiscale avverrà con le modalità in atto e la dichiarazione in parola verrà inoltrata tramite FAX.

Lo sportivo straniero, una volta entrato in Italia, dovrà presentarsi allo Sportello unico per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

Trattandosi di sportivo dilettante, l'interessato non dovrà evidentemente sottoscrivere il contratto di soggiorno.

La predetta procedura potrà trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui lo sportivo dilettante extracomunitario sia minorenni, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 18, del già richiamato D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Per quanto riguarda il rinnovo dei permessi di soggiorno già rilasciati a sportivi extracomunitari dilettanti, il relativo nulla osta, di cui all'allegato modello B, verrà presentato dal CONI alla Questura competente. Copia di tale modello dovrà



Ministero dell'Interno

essere allegata alla domanda di rinnovo secondo la procedura operativa dall'11 dicembre 2006.

Tanto premesso, vorranno le SS.LL. operare in attuazione della linea interpretativa sopraillustrata, tenendo eventualmente informato questo Ministero sui possibili particolari sviluppi della questione.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Lucidi)

Lucidi



Coni

MOD. B

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

ALLA QUESTURA DI

NULLA OSTA AL RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SPORTIVI DILETTANTI.

Data, _____ Prof. n. _____

Esaminata la richiesta di:

Società Sportiva	P.I.
C.F.	n.
Sede	c.a.p. Prov.
Comune	Nome
Titolare/legale rappresentante	
Cognome	

Visto l'impegno della Società a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza;

NULLA OSTA AL RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Allo sportivo:

Cognome	Nome
Stato Civile	sessu
Data di nascita	
Stato di nascita	
Cod. Stato	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	
Residente in Italia	Comune Indirizzo

In qualità di **Athleta / Tecnico**

TIMBRO E FIRMA

Rilascio pds a sportivi extracomunitari dilettanti
Commento alla circolare Ministero dell'Interno n. 8/2007

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 8 del 2 marzo 2007 dedicata al rilascio del permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari dilettanti. Gli sportivi extracomunitari sono sottoposti alla regolamentazione al di fuori delle quote previste dall'art. 27 del T. U., in particolare al comma 1, lettera p che comprende tra i casi particolari di ingresso per lavoro quello degli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica. Il comma 5 bis dello stesso articolo, nel prevedere il contingentamento degli atleti da ammettere in Italia si riferisce agli sportivi professionisti o comunque retribuiti. Il Ministero ha ritenuto di dover precisare che gli sportivi dilettanti, se retribuiti, possono fare ingresso in Italia per svolgere attività sportiva.

Questa precisazione della circolare conferma il contenuto dell'art. 40, comma 16 del regolamento di attuazione del T.U., che stabilisce espressamente che il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Ma, l'articolo 40 comma 16 prende in considerazione, al fine dell'autorizzazione rilasciata dal CONI, non solo la richiesta di ingresso da parte di società sportive per l'assunzione di professionisti, ma anche espressamente per gli sportivi dilettanti.

Il regolamento di attuazione, dunque, prevede già che possano entrare dall'estero lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, quindi non è chiara la ragione per cui il Ministero abbia emanato questa circolare, che non aggiunge nulla a quanto già previsto dal Regolamento.

Il Ministero dell'Interno precisa che la dichiarazione del datore di lavoro - quindi della società sportiva presso la quale si impiega lo sportivo dilettante - deve garantire, oltre che il tesseramento presso la società sportiva stessa, anche l'impegno a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante. Nel momento in cui lo sportivo, professionista o dilettante giungerà in Italia, a fronte di un visto di ingresso rilasciato in base all'autorizzazione del CONI, dovrà comunque presentarsi allo Sportello Unico per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ma senza dover sottoscrivere - trattandosi di sportivo dilettante che non ha un vero e proprio contratto subordinato - il contratto di soggiorno. Questi chiarimenti fanno riferimento a disposizioni di legge e del regolamento di attuazione riferite agli sportivi interessati all'ingresso dall'estero.

Viceversa per quanto riguarda l'attività sportiva da parte di chi è già in Italia, munito di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa (un permesso per lavoro subordinato, autonomo, per famiglia, per motivi umanitari, per status di rifugiato) non dovrebbe esservi alcun tipo di limitazione perché, dal punto di vista dell'opportunità di lavoro in qualsiasi settore, compresa la attività sportiva, è garantita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, parità in materia di diritti civili coi cittadini italiani, come stabilisce espressamente l'art. 2 del T.U.

Qualora dovesse verificarsi che società sportive fossero impedito nell'assunzione di sportivi professionisti o dilettanti già regolarmente soggiornanti in Italia, si dovrebbe ritenere illegittimo il provvedimento di diniego e discriminatoria la eventuale manifestazione di volontà della società sportiva di rifiutare l'assunzione o di non proseguire il rapporto in ragione di un'asserita, ma non esistente, impossibilità giuridica di assumere uno sportivo che abbia già un regolare permesso di soggiorno.